



Comune di Parma

Biodiversità nel comune di Parma 2025: l'area dei fontanili di Beneceto e San Donato





Comune di Parma

Biodiversità nel Comune di Parma

**Direttiva 92/43
/CEE**

**"Direttiva
Habitat"**



**Legge
Regionale
06/2005**



"salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato" (art 2).

conservare, tutelare, ripristinare e sviluppare il funzionamento degli ecosistemi, degli habitat e dei paesaggi naturali e seminaturali per la tutela della diversità biologica genetica, specifica ed ecosistemica





Comune di Parma

Biodiversità nel Comune di Parma

15/01/2020 →

approvata dal Parlamento Europeo la
Risoluzione n.ro 2019/2956, relativa
al programma di politica legislativa
della Commissione UE noto come
“Green Deal Europeo”

09/06/2021 →

approvata dal Parlamento Europeo
la Risoluzione n. 2020/2273
"Strategia dell'UE sulla
biodiversità per il 2030 - Riportare
la natura nella nostra vita"





Comune di Parma

Regolamento 2024/1991-«Nature Restoration Law»



- ripristinare gli ecosistemi degradati
- dare priorità ai siti della Rete Natura 2000
- prevenire il deterioramento significativo delle zone che hanno raggiunto un buono stato di conservazione
- invertire il declino delle popolazioni di impollinatori
- garantire l'aumento della popolazione di uccelli in habitat forestale
- evitare le perdite nette di spazi verdi urbani e di copertura arborea urbana
- piantumare almeno tre miliardi di alberi supplementari
- convertire almeno 25.000 km di fiumi in fiumi a scorrimento libero
- adottare misure per rimuovere le barriere artificiali alla connettività delle acque superficiali



Comune di Parma

Statuto del Comune di Parma

modifica dell'articolo «4» con l'inserimento del
punto 1-bis



“Il Comune tutela e promuove la biodiversità, intesa come variabilità tra gli organismi viventi di ogni origine, tra gli ecosistemi terrestri, gli ecosistemi acquatici ed i complessi ecologici di cui fanno parte, includendo anche la diversità nell’ambito di ciascuna specie, tra le specie e gli ecosistemi”



Comune di Parma

STATUTO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 06/11/2014, modificato ed integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 20/12/2016, modificato con successiva deliberazione consiliare n. 88 del 29/11/2017, n. 125 del 21/12/2018, n. 45 e n. 46 del 10.06.2024



Comune di Parma

Delibera sulla biodiversità

«[...] di definire, limitatamente a quanto nelle competenze del Comune, i seguenti ambiti di intervento:

- salvaguardia in generale delle specie sia vegetali che animali e degli habitat, dando priorità alle specie a rischio di estinzione, agli habitat minacciati di scomparire ed ai siti inseriti all'interno della Rete Natura 2000;*
- prevenzione del deterioramento significativo delle zone che hanno già raggiunto un buono stato di conservazione;*
- ripristino degli ecosistemi degradati, adottando misure volte al raggiungimento degli obiettivi individuati dalla normativa europea sopra richiamata;*
- tutela delle popolazioni di impollinatori;*
- evitare perdite nette di spazi verdi urbani e di copertura arborea urbana [...]]»*



Comune di Parma

SEGRETERIA GENERALE

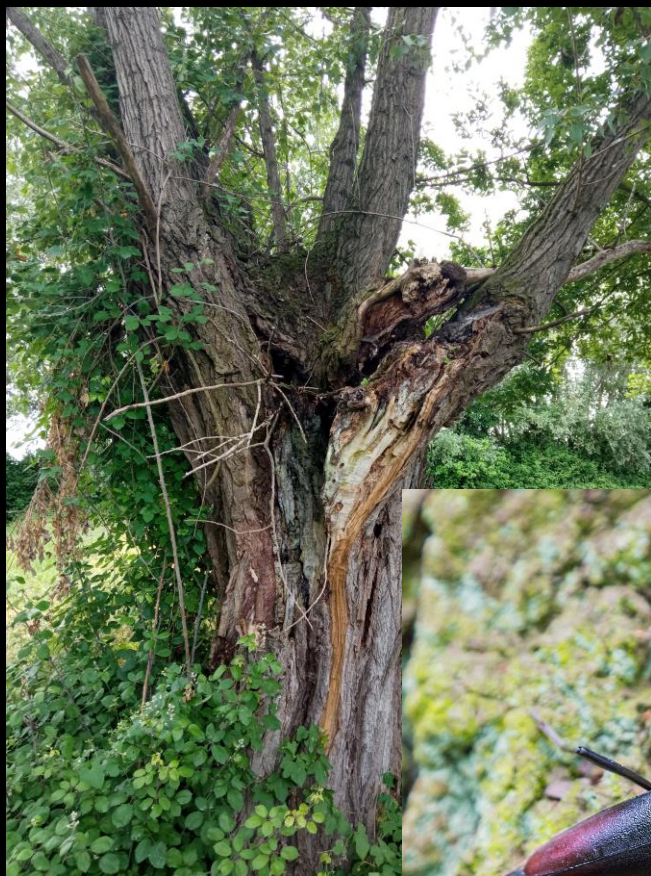
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. GC-85-2025 DEL 19/03/2025



Comune di Parma

Accordo operativo–UNIPR e Comune di Parma



- inserito all'interno del progetto strategico «Parma Climate Neutral 2030»
- collaborazione sinergica tra l'Università degli Studi di Parma e il Comune di Parma finalizzata a realizzare
attività inerenti la biodiversità e lo stato di conservazione degli ecosistemi nel territorio
- accordo sottoscritto definitivamente a fine marzo e valido fino al 2030



Comune di Parma

Accordo operativo–UNIPR e Comune di Parma

ITER DI APPROVAZIONE DI UN'AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO

Legge Regionale n. 6 del 17 febbraio 2005

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000



1

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

**DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE
NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 ^{(2) (3)}**

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 febbraio 2005 n. 10
L.R. 6 marzo 2007 n. 4
L.R. 23 dicembre 2011 n. 24
L.R. 30 maggio 2016, n. 9
L.R. 18 luglio 2017, n. 16
L.R. 27 luglio 2018, n. 11
L.R. 27 dicembre 2018, n. 24
L.R. 28 dicembre 2023, n. 17

Bollettino Ufficiale n. 364 del 28 dicembre 2023

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle proprie competenze e in attuazione delle politiche regionali che perseguono l'obiettivo dello sviluppo sostenibile attraverso la cura del territorio e la tutela delle risorse naturali, tenendo altresì conto degli obiettivi per l'ambiente e la diversità biologica fissati dalla Convenzione relativa alla biodiversità, firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n. 124, dei programmi comunitari di azione in materia ambientale, delle direttive comunitarie 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del



Comune di Parma

Accordo operativo–UNIPR e Comune di Parma

ITER DI APPROVAZIONE DI UN'AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO

Art. 4, lettera e)

Art. 4 Classificazione delle Aree protette

1. Le Aree protette disciplinate dalla presente legge appartengono alle seguenti tipologie:

- a) Parchi regionali, costituiti da sistemi territoriali che, per valori naturali, scientifici, storico-culturali e paesaggistici di particolare interesse nelle loro caratteristiche complessive, sono organizzati in modo unitario avendo riguardo alle esigenze di conservazione, riqualificazione e valorizzazione degli ambienti naturali e seminaturali e delle loro risorse, nonché allo sviluppo delle attività umane ed economiche compatibili;
- b) Parchi interregionali, costituiti da insiemi territoriali caratterizzati da valori naturali, scientifici, storico-culturali e paesaggistici di particolare interesse e complessità che per la loro localizzazione geografica possono svolgere un ruolo di connessione con Aree protette appartenenti a regioni contermini;
- c) Riserve naturali, costituite da territori di limitata estensione, istituite per la loro rilevanza regionale e gestite ai fini della conservazione dei loro caratteri e contenuti morfologici, biologici, ecologici, scientifici e culturali;
- d) Paesaggi naturali e seminaturali protetti, costituiti da aree con presenza di valori paesaggistici diffusi, d'estensione anche rilevante e caratterizzate dall'equilibrata interazione di elementi naturali e attività umane tradizionali in cui la presenza di habitat in buono stato di conservazione e di specie risulti comunque predominante o di preminente interesse ai fini della tutela della natura e della biodiversità;
- e) Aree di riequilibrio ecologico, costituite da aree naturali od in corso di rinaturalizzazione, di limitata estensione, inserite in ambiti territoriali caratterizzati da intense attività antropiche che, per la funzione di ambienti di vita e rifugio per specie vegetali ed animali, sono organizzate in modo da garantirne la conservazione, il restauro, la ricostituzione.

2. Ogni Area protetta è riconosciuta attraverso una specifica denominazione attribuita all'atto della sua istituzione.

3. Le Aree protette istituite precedentemente all'approvazione della presente legge conservano la classificazione tipologica definita attraverso il relativo atto istitutivo.

Aree di riequilibrio ecologico (ARE):

- una tipologia di aree protette (oltre a Parchi Regionali e Riserve);
- costituite da aree naturali od in corso di rinaturalizzazione;
- di limitata estensione;
- inserite in ambiti territoriali caratterizzati da intense attività antropiche;
- funzione di ambienti di vita e rifugio per specie vegetali ed animali;
- organizzate in modo da garantirne la conservazione, il restauro, la ricostituzione.





Comune di Parma

Accordo operativo–UNIPR e Comune di Parma

35 ARE in Regione

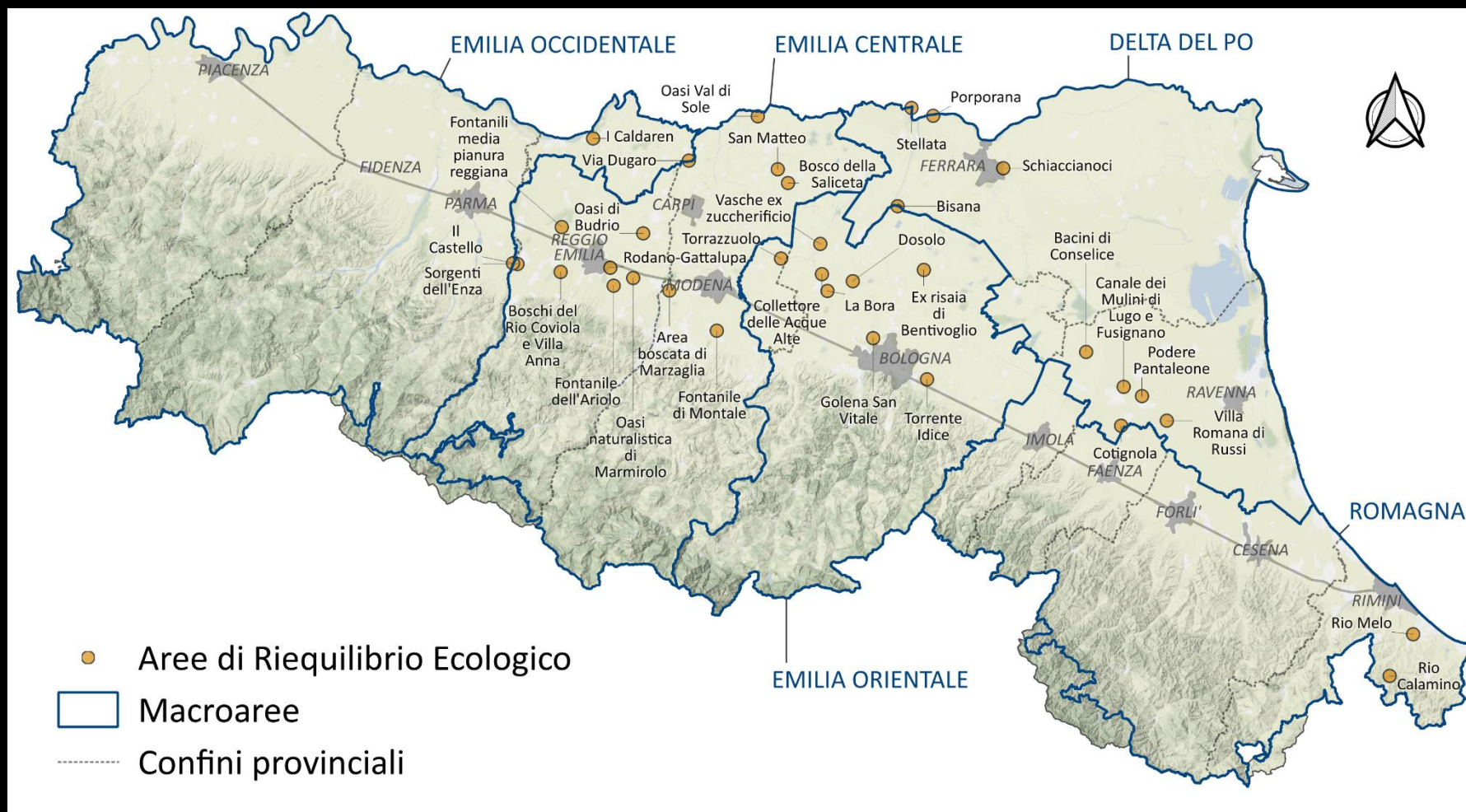
- 1 Parma
- 9 Reggio-Emilia
- 6 Modena
- 8 Bologna
- 3 Ferrara
- 5 Ravenna
- 3 Rimini

Superficie complessiva
di circa 740 ettari

Pianura
intensamente antropizzata



Importanza strategica crescente: aree di rifugio per la
biodiversità residua





Comune di Parma

Accordo operativo–UNIPR e Comune di Parma

ITER DI APPROVAZIONE DI UN'AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO

Art. 53, comma 1)

Capo V Aree di riequilibrio ecologico

Art. 53 Istituzione

(modificato comma 1 e sostituito comma 4 da art. 27 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24, abrogati commi 2 e 5 da art. 38 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24, sostituiti commi 1 e 2 da art. 27 L.R. 18 luglio 2017, n. 16, poi sostituito intero articolo da art. 16 L.R. 27 dicembre 2018, n. 24)

1. *All'istituzione delle Aree di riequilibrio ecologico provvede la Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, previa verifica di coerenza con gli strumenti di pianificazione e di programmazione di livello regionale e sulla base dei criteri definiti attraverso il Programma regionale di cui all'articolo 12.*



Istituzione delle ARE da parte della Giunta Regionale



Comune di Parma

Accordo operativo–UNIPR e Comune di Parma

ITER DI APPROVAZIONE DI UN'AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO

Art. 53, comma 2)

2. La *proposta d'istituzione* delle Aree di riequilibrio ecologico deve avere i seguenti *contenuti minimi*:

- a) *le finalità*;
- b) *la perimetrazione in scala 1:10.000*;
- c) *gli obiettivi gestionali specifici*;
- d) *le misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la loro conservazione e valorizzazione*.

Proposta di istituzione

Contenuti minimi:

- finalità;
- perimetrazione (scala 1:10.000);
- obiettivi gestionali specifici;
- misure di incentivazione, di sostegno e di promozione.





Comune di Parma

Accordo operativo–UNIPR e Comune di Parma

ITER DI APPROVAZIONE DI UN'AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO

Art. 53, comma 3)

3. Possono avanzare la proposta di istituzione delle Aree di riequilibrio ecologico i comuni e le loro unioni, le province e la Città metropolitana di Bologna, previa consultazione delle associazioni ambientaliste ed agricole maggiormente rappresentative a livello regionale e dei proprietari delle aree interessate.



La proposta di istituzione può essere avanzata dai Comuni.

Preceduta dalla consultazione di:

- Associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello regionale;
- Associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
- Proprietari delle aree interessate.



Comune di Parma

Accordo operativo–UNIPR e Comune di Parma

ITER DI APPROVAZIONE DI UN'AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO

Art. 54, comma 1)

Art. 54

Gestione e pianificazione

(prima modificati commi 1, 2 e 6 da art. 27 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24 e abrogato comma 5 da art. 38 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24 poi sostituito comma 6 da art. 28 L.R. 18 luglio 2017, n. 16, in seguito sostituiti commi 1 e 6 da art. 17 L.R. 27 dicembre 2018, n. 24)

1. Attraverso l'atto istitutivo la Giunta regionale attribuisce la gestione delle Aree di riequilibrio ecologico ai comuni o alle loro unioni.

La Giunta regionale, mediante l'atto
istitutivo, attribuisce la gestione ai
Comuni.





Comune di Parma

Accordo operativo–UNIPR e Comune di Parma

ITER DI APPROVAZIONE DI UN'AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO

Art. 54, comma 2)

2. Per la pianificazione dei territori compresi nelle Aree di riequilibrio ecologico si provvede attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e paesistica, provinciale e comunale, di cui alla legge regionale n. 20 del 2000, tenendo conto degli indirizzi, dei criteri e degli obiettivi fissati dal Programma regionale di cui all'articolo 12 e di quelli dettati ... attraverso l'atto istitutivo.

pianificazione dei territori compresi nelle ARE



attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e
paesistica, provinciale e comunale





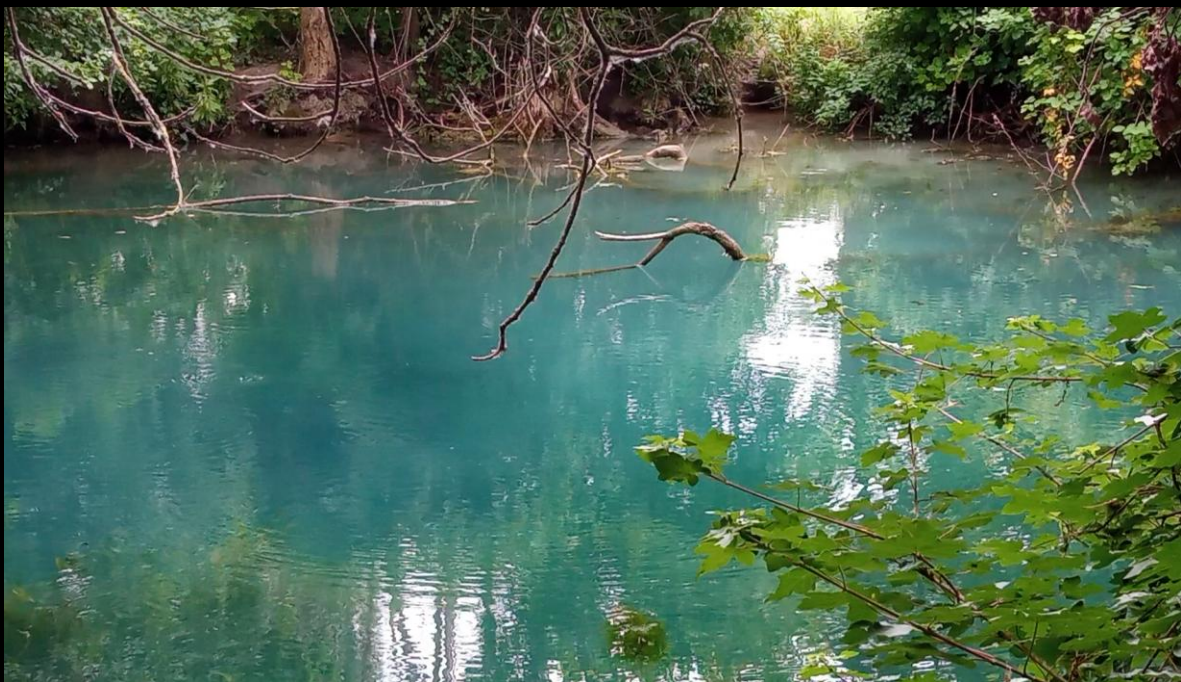
Comune di Parma

Accordo operativo–UNIPR e Comune di Parma

ITER DI APPROVAZIONE DI UN'AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO

Art. 54, comma 3)

3. Forme di cooperazione e di concertazione, tramite apposite intese ed accordi territoriali, sono utilizzate al fine di garantire la gestione coordinata dei vincoli idrogeologici e paesaggistici da parte dei soggetti competenti territorialmente interessati.



gestione coordinata dei vincoli idrogeologici e
paesaggistici



attraverso intese ed accordi territoriali fra i soggetti
competenti territorialmente interessati



Comune di Parma

Accordo operativo–UNIPR e Comune di Parma

ITER DI APPROVAZIONE DI UN'AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO

Art. 54, comma 4)

4. I soggetti gestori delle Aree di riequilibrio ecologico, nell'ambito degli strumenti di pianificazione territoriale di cui al comma 2, assicurano in particolare:

- a) la prevenzione, la conservazione, ricostruzione e rinaturalizzazione degli assetti idrogeologici, paesaggistici, faunistici, degli habitat e delle associazioni vegetali e forestali presenti;
- b) il controllo delle specie faunistiche e floristiche con la protezione di quelle autoctone minacciate di estinzione, la eliminazione di quelle alloctone, la predisposizione di habitat per l'irradiazione e la conservazione ex situ delle specie rare;
- c) il controllo della sostenibilità ambientale relativa alle attività agro-silvo-pastorali ed, in generale, alle attività antropiche ammissibili;
- d) il monitoraggio della qualità ambientale, dello stato dei ripristini e rinaturalizzazioni effettuati, della conservazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali presenti.

I soggetti gestori delle ARE, nell'ambito degli strumenti di pianificazione, assicurano:

- prevenzione, conservazione, ricostruzione e rinaturalizzazione degli assetti idrogeologici, paesaggistici, faunistici, degli habitat e delle associazioni vegetali e forestali presenti;





Comune di Parma

Accordo operativo–UNIPR e Comune di Parma

ITER DI APPROVAZIONE DI UN'AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO

Art. 54, comma 4)

4. I soggetti gestori delle Aree di riequilibrio ecologico, nell'ambito degli strumenti di pianificazione territoriale di cui al comma 2, assicurano in particolare:

- a) la prevenzione, la conservazione, ricostruzione e rinaturalizzazione degli assetti idrogeologici, paesaggistici, faunistici, degli habitat e delle associazioni vegetali e forestali presenti;
- b) il controllo delle specie faunistiche e floristiche con la protezione di quelle autoctone minacciate di estinzione, la eliminazione di quelle alloctone, la predisposizione di habitat per l'irradiazione e la conservazione ex situ delle specie rare;
- c) il controllo della sostenibilità ambientale relativa alle attività agro-silvo-pastorali ed, in generale, alle attività antropiche ammissibili;
- d) il monitoraggio della qualità ambientale, dello stato dei ripristini e rinaturalizzazioni effettuati, della conservazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali presenti.

I soggetti gestori delle ARE, nell'ambito degli strumenti di pianificazione, assicurano:

- controllo delle specie faunistiche e floristiche mediante:
 - protezione di quelle autoctone minacciate di estinzione;
 - eliminazione di quelle alloctone;
 - predisposizione di habitat per l'irradiazione ex situ delle specie rare.





Comune di Parma

Accordo operativo–UNIPR e Comune di Parma

ITER DI APPROVAZIONE DI UN'AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO

Art. 54, comma 4)

4. I soggetti gestori delle Aree di riequilibrio ecologico, nell'ambito degli strumenti di pianificazione territoriale di cui al comma 2, assicurano in particolare:

- a) la prevenzione, la conservazione, ricostruzione e rinaturalizzazione degli assetti idrogeologici, paesaggistici, faunistici, degli habitat e delle associazioni vegetali e forestali presenti;
- b) il controllo delle specie faunistiche e floristiche con la protezione di quelle autoctone minacciate di estinzione, la eliminazione di quelle alloctone, la predisposizione di habitat per l'irradiazione e la conservazione ex situ delle specie rare;
- c) il controllo della sostenibilità ambientale relativa alle attività agro-silvo-pastorali ed, in generale, alle attività antropiche ammissibili;
- d) il monitoraggio della qualità ambientale, dello stato dei ripristini e rinaturalizzazioni effettuati, della conservazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali presenti.



I soggetti gestori delle ARE, nell'ambito degli strumenti di pianificazione, assicurano:

- controllo della sostenibilità ambientale delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività antropiche ammissibili



Comune di Parma

Accordo operativo–UNIPR e Comune di Parma

ITER DI APPROVAZIONE DI UN'AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO

Art. 54, comma 4)

4. I soggetti gestori delle Aree di riequilibrio ecologico, nell'ambito degli strumenti di pianificazione territoriale di cui al comma 2, assicurano in particolare:

- a) la prevenzione, la conservazione, ricostruzione e rinaturalizzazione degli assetti idrogeologici, paesaggistici, faunistici, degli habitat e delle associazioni vegetali e forestali presenti;
- b) il controllo delle specie faunistiche e floristiche con la protezione di quelle autoctone minacciate di estinzione, la eliminazione di quelle alloctone, la predisposizione di habitat per l'irradiazione e la conservazione ex situ delle specie rare;
- c) il controllo della sostenibilità ambientale relativa alle attività agro-silvo-pastorali ed, in generale, alle attività antropiche ammissibili;
- d) il monitoraggio della qualità ambientale, dello stato dei ripristini e rinaturalizzazioni effettuati, della conservazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali presenti.



I soggetti gestori delle ARE, nell'ambito degli strumenti di pianificazione, assicurano:

- il monitoraggio:
 - della qualità ambientale;
 - dello stato dei ripristini effettuati;
 - dello stato delle rinaturalizzazioni effettuate;
 - della conservazione delle risorse paesaggistiche e ambientali presenti



Comune di Parma

Accordo operativo–UNIPR e Comune di Parma

ITER DI APPROVAZIONE DI UN'AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO

Art. 54, comma 6)

6. I soggetti gestori comunicano alla Regione le informazioni sullo stato di gestione delle Aree di riequilibrio ecologico, sulle azioni di prevenzione, conservazione, rinaturalizzazione, controllo e monitoraggio in atto ed in programma e sui relativi fabbisogni finanziari.

I soggetti gestori comunicano alla Regione:

- informazioni su:
 - stato di gestione delle ARE;
 - azioni di prevenzione, conservazione, e rinaturalizzazione;
 - controllo e monitoraggio in atto e in programma;
 - fabbisogni finanziari.

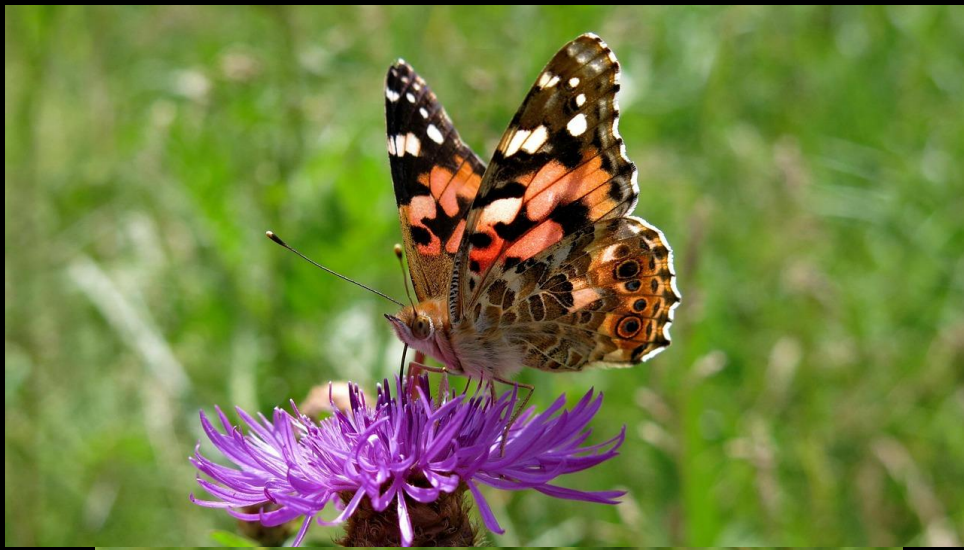




Comune di Parma

Accordo operativo–UNIPR e Comune di Parma

ITER DI APPROVAZIONE DI UN'AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO



**Deliberazione di Giunta
Regionale
n. 724 del 30/05/2011**

Progr.Num. 724/2011

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno Lunedì 30 del mese di Maggio
dell' anno 2011 si è riunita nella residenza di via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

**LINEE GUIDA IN MATERIA DI ISTITUZIONE E GESTIONE DELLE AREE DI
RIEQUILIBRIO ECOLOGICO**
(L.R. 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema
regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000")

LINEE GUIDA IN MATERIA DI ISTITUZIONE E GESTIONE DELLE AREE DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO



Comune di Parma

Accordo operativo–UNIPR e Comune di Parma

ITER DI APPROVAZIONE DI UN'AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO

1. Inquadramento delle ARE nel sistema regionale Aree protette e siti Rete Natura 2000
2. Programma per il sistema regionale delle aree protette e dei siti Rete Natura 2000
3. Contenuti dell'atto istitutivo
4. Valenza delle ARE rispetto agli strumenti di pianificazione
5. Forme e strumenti gestionali
6. Comunicazione alla Regione sullo stato di gestione

1. Inquadramento delle aree di riequilibrio ecologico nell'ambito del sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete Natura 2000
2. Indicazioni del Programma per il sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000
3. Contenuti dell'atto istitutivo
4. Valenza delle Aree di riequilibrio ecologico istituite in rapporto agli strumenti di pianificazione territoriale provinciale e a quelli urbanistici comunali
5. Forme e strumenti gestionali
6. Tempi e modalità di comunicazione delle Province alla Regione sullo stato di gestione





Comune di Parma

Grazie per l'attenzione!

